



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

NELLA NOSTRA
AUTONOMIA
LA VOSTRA LIBERTÀ'

SEDE REGIONALE PIEMONTE
Via Veglia, 44
10136 Torino
Tel. 011-3245832/0131-314266
Fax 0131-343922/011-3279729
piemonte@sap-nazionale.org

Alessandria, 17 aprile 2009

OGGETTO: **VI° Congresso Regionale SAP.**

AI SIGG. DELEGATI

= LORO S E D I =

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, su delibera del Consiglio e della Segreteria Regionale "Piemonte", **lunedì, 27 aprile 2009**, a Torino, presso il "Seven Hotel Giglio" di Settimo Torinese, via Cebrosa, 55, si terrà il *Congresso Regionale SAP*, dal tema "*Dalle fondamenta della Legge 121/81 alle condizioni di lavoro degli operatori di polizia, anche in relazione alle attuali scelte politiche quali risposte all'esigenza di sicurezza.*" - alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 10.30, in seconda convocazione, fino al termine dei lavori.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI REGIONALI
APPROVATO DALL'ESECUTIVO NAZIONALE SAP I'11.12.2008.**

ARTICOLO 1

Definisce le disposizioni e le competenze per la Segreteria Regionale ed il Consiglio Regionale.

ARTICOLO 2

Definisce le procedure relative alla Commissione Regionale Verifica Poteri.

ARTICOLO 3

1. Al Congresso Regionale partecipano i delegati individuati dalla Commissione Verifica Poteri con le procedure di cui all'articolo precedente.
2. I delegati possono farsi rappresentare nelle votazioni da altri delegati con delega scritta.
3. Ogni delegato può esercitare i diritti di rappresentanza di **una sola delega**.
4. Ogni delega deve essere espressa con la forma scritta e la firma leggibile del delegante dovrà essere autenticata.
5. Si considera autentica la delega che riporti a tergo la fotocopia di un documento d'identità del delegante nonché gli atti autenticati dal Segretario Regionale o Provinciale, nonché dal Capo dell'Ufficio o Reparto, o negli altri modi di legge.

ARTICOLO 4

1. Il Congresso Regionale elegge:

a) **IL CONSIGLIO REGIONALE**

composto normalmente da quindici Consiglieri o comunque da non più di ventuno con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei Consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1.500 iscritti. Il limite massimo dei Consiglieri viene determinato dal Congresso all'inizio dei lavori;

b) **IL COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI**

composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti;

c) **IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI**

composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti;

d) **I DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE IN RAGIONE DI UN DELEGATO PER OGNI 80 (ottanta) ISCRITTI**

I resti sono utilizzati per l'elezione di un ulteriore delegato al Congresso Nazionale se in numero superiore alle quaranta unità.

2. Il Congresso Regionale è valido quando abbia votato in prima o in seconda convocazione la metà più uno dei delegati;

3. Nei quorum di cui al precedente comma si tiene conto anche dei voti espressi per delega.

ARTICOLO 5

Definisce le procedure relative alla Segreteria Regionale.

ARTICOLO 6

1. Il giorno prestabilito per lo svolgimento del Congresso Regionale l'assemblea, su proposta della Segreteria Regionale uscente procede all'elezione:

a) del Presidente del Congresso Regionale;

b) del Segretario che verbalizza la seduta;

c) della Commissione Elettorale composta dallo stesso Presidente, dal Segretario verbalizzante e da un terzo iscritto;

d) del numero massimo di Consiglieri di cui sarà composto il Consiglio Regionale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea congressuale sono prese a maggioranza semplice (50% più 1 dei presenti).

ARTICOLO 7

Disposizioni adempimenti procedurali per la Segreteria Regionale.

ARTICOLO 8

Disposizioni per il Presidente del Congresso.

ARTICOLO 9

1. Per l'elezione degli organismi statutari regionali e dei delegati al Congresso Nazionale possono adottarsi alternativamente uno dei seguenti sistemi elettorali:
 - A) predisposizione di un unico elenco di candidati;
 - B) predisposizione di più liste.
2. Nell'ipotesi in cui l'assemblea congressuale abbia scelto il sistema elettorale A, ciascun elettore esprime due preferenze per l'elezione del Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Proviviri. Per l'elezione dei Consiglieri Regionali e per la nomina dei Delegati al Congresso Nazionale, sono indicate un numero di preferenze, calcolate secondo la seguente proporzione:
$$\frac{\text{numero eligendi} \times 20}{100} = \text{preferenze}$$
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze la proclamazione dell'eletto avviene secondo l'ordine di iscrizione nella lista.
3. L'ipotesi B consente la presentazione di più liste, ciascuna sottoscritta da almeno il 20% dei delegati. In tale caso il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso gli eventuali decimali maggiori a cinque:
$$\frac{\text{Nr. voti validi}}{\text{Eligendi}} = \text{quorum}$$
4. Il numero dei delegati eletti per ogni lista con il sistema B è pari ai quorum interi conquistati da ciascuna lista ed il quorum attribuito ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di resti, purchè abbia ottenuto almeno un quorum intero. Sono eletti i candidati secondo l'ordine di iscrizione in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati.
5. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista. La sottoscrizione di più liste da parte dello stesso associato comporta l'invalidità della firma in tutte le liste in cui è stata apposta.

ARTICOLO 10

1. Il Presidente del Congresso dopo aver dato lettura dell'articolo 9, mette ai voti il sistema elettorale che l'assemblea ritiene alternativamente di adottare tra l'ipotesi A o l'ipotesi B, il cui esito deve risultare a verbale.
2. In relazione al sistema elettorale prescelto, il Presidente informa l'assemblea sui termini per la presentazione della lista o delle liste, che in ogni caso, non può essere inferiore a 15 (quindici) minuti.
3. Successivamente il Presidente avverte i congressisti che prima delle operazioni elettorali è possibile prendere la parola, iniziando dalla relazione della Segreteria Regionale.
4. Gli interessati dovranno iscriversi presso la Presidenza ed avranno la parola secondo l'ordine di iscrizione.
5. La durata dell'intervento, è, di norma, di cinque minuti, salvo diversa decisione dell'assemblea congressuale e fatta eccezione per la relazione Ufficiale.

ARTICOLI 11 - 12 -13 - 14 e 15

Definiscono le procedure relative alla Commissione Elettorale.

ARTICOLO 16

1. La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente del Congresso Regionale che la riporta a verbale.
2. I risultati dell'elezione sono resi pubblici mediante affissione agli albi del S.A.P.
3. Copia autentica dei verbali delle elezioni degli organismi statutari, sono raccolti in apposito fascicolo che è messo a disposizione di tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.
4. Lo stesso fascicolo è trasmesso dal Segretario Regionale entro e non oltre 5 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Segreteria Generale e al Presidente Nazionale.
5. Detta comunicazione con i nominativi dei dirigenti eletti è inoltrata agli Uffici periferici dell'Amministrazione.

ARTICOLO 17

Definisce le modalità di convocazione per l'elezione della Segreteria Regionale e del Presidente del Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 18

1. A parte quanto disposto dalle leggi penali dello Stato, chiunque, con artifizii o raggiri, o qualsiasi altro mezzo, altera – anche in parte – gli atti congressuali o i risultati delle elezioni o, comunque, ne impedisca il regolare svolgimento, è soggetto all'espulsione dal S.A.P. da irrogarsi a cura dei competenti organismi statutari con le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto associativo.
2. Sull'avvio del procedimento di cui al precedente comma, deve essere data preventiva informazione alla Segreteria Generale e al Presidente Nazionale.

Cordialmente.


Il Segretario Regionale
(Felice RIZZO)